

**ADDENDUM al Regolamento Contratti di Cogeme Nuove Energie S.r.l. rev. 2 del 31/03/2020  
(Approvato con determina dell'Amministratore Unico del 31/03/2020)**

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve **Decreto “Semplificazioni”**) – in vigore dal 17/07/2020 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono previste **procedure derogatorie al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”)**. Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e al processo di affidamento.

**Art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici SOTTO SOGLIA”** - contenente modifiche NON definitive al “Codice” e valide qualora la **determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021:**

- 1) **Lavori, Servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00:**  
pur essendo ammesso l’affidamento diretto fino a € 150.000,00, per l’aggiudicazione di lavori/servizi/forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00 l’affidamento sarà comunque preceduto dalla consultazione di n. 3 (tre) operatori economici, ove esistenti; la procedura semplificata di affidamento verrà espletata in via telematica tramite Portale Fornitori;
- 2) **Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 100.000,00:**  
pur essendo ammesso l’affidamento diretto fino a € 100.000,00, per l’aggiudicazione di Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 100.000,00 l’affidamento sarà comunque preceduto dalla consultazione di n. 3 (tre) operatori economici, ove esistenti; la procedura semplificata di affidamento verrà espletata in via telematica tramite Portale Fornitori;
- 3) **Tempi di affidamento:** fatto salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene
  - a. **entro il termine di 2 (due) mesi** dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso di affidamento diretto e/o procedure semplificate previa consultazione di più operatori economici;
  - b. **entro il termine di 4 (quattro) mesi** dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso di procedure negoziate senza bando e/o procedura semplificata previa consultazione di più operatori economici;

il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

- 4) **Cauzione provvisoria:** non è richiesta la garanzia provvisoria del 2% (due per cento) di cui all’art. 93 del “Codice” salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,



ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione di gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria il relativo ammontare è dimezzato;

- 5) **Esclusione automatica:** si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (anziché dieci);
- 6) **Altre disposizioni urgenti:**
- a. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
  - b. in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60 (comma 3), 61 (comma 6), 62 (comma 5), 74 (commi 2 e 3) del Codice; nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
  - c. le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del Codice.

**Art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici SOPRA SOGLIA”** - contenente modifiche NON definitive al “Codice” e valide qualora la **determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021:**

- 1) **Tempi di affidamento:** fatto salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 6 (sei) mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;
- 2) **Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19:** per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo sopra soglia può essere utilizzata la procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice per i settori ordinari e art. 125 del Codice per i settori speciali) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini - anche abbreviati - previsti dalle procedure non possono essere rispettati.